



Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 16209

C.C. Numero 43 del 30-12-2019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 e approvazione relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in Prima convocazione in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Avv. PAGNONCELLI PAOLA	P	BONOMI TERESA SABINA	P
Sig. BERTUETTI EDOARDO	P	PAGNONCELLI CLAUDIA	A
ROTA ANDREA	P	CESARETTO GIANNA	P
CIMADORO RENATO VINCENZO	P	LOCATELLI NICOLA	P
LOCATELLI GIANBATTISTA	P	TEANI RAFFAELLO	P
BRAVI FABIO	P	GHISLENI CLARA	P
GHISLENI ALBERTO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Generale PARADISO DOTT. FILIPPO il quale provvede alla redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. PAGNONCELLI PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il segretario illustra l'argomento evidenziando come la ricognizione sia fatta al 31 dicembre 2018 e il piano di razionalizzazione vedrà coinvolte le società Hidrogest e Linea Servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- i principi regolanti l'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990 e smi;
- il d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.) e s.m.i.;
- lo Statuto comunale vigente;
- le norme generali in materia di società di cui al codice civile.

VISTI

- la legge n. 124/2015 recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare i principi riportati nell'art. 18 della stessa;
- il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- La Delibera della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR

VISTI altresì

- la delibera del Consiglio di sorveglianza di Unica servizi s.p.a., del 3 luglio 2017, di approvazione del piano di riorganizzazione del gruppo e determinazione circa la preferibile ipotesi riorganizzativa, di seguito sottoposta all'Assemblea dei soci;
- l'approvazione della proposta di riorganizzazione suddetta nell'ambito dell'Assemblea dei soci di Unica s.p.a. del 18 luglio 2017;

CONSIDERATO CHE

-occorre ottemperare alle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società partecipate), da ultimo integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed in particolare all'art. 20 del Testo unico concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il quale al comma 1 prevede testualmente che *«Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto*

per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»;

-al successivo comma 2 dell'art. 20 si precisa come sia necessario predisporre un piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino la ricorrenza dei presupposti seguenti:

«a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»;

-ai sensi del successivo art. 24 d.lgs. n. 175/2016 codesta Amministrazione ha provveduto ad operare la prevista ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute»;

-ai sensi dell'art. 26, comma 11, del medesimo t.u., *«alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017»;*

-nel dettaglio, rispetto alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, l'art. 4, comma 1 del medesimo t.u. prevede che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*, mentre le amministrazioni possono, costituire società ovvero acquisire o mantenere partecipazioni in società, in via diretta od indiretta, *“esclusivamente”* per lo svolgimento di precise attività elencate nello stesso comma 2, ossia: la produzione di un servizio di interesse generale, la realizzazione di un'opera pubblica o la gestione di un servizio d'interesse generale in partenariato pubblico/privato,

l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente partecipante, lo svolgimento di servizi di committenza, oppure la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione (quest'ultimo, ex art. 4, comma 3);

-dal combinato disposto dell'art. 4 e 20 del t.u. si evince, dunque, come non sia consentita la partecipazione in società prive di dipendenti o aventi un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, in società che nell'ultimo triennio abbiano registrato un fatturato sotto il milione di euro, in quelle che abbiano prodotto per quattro dei cinque anni antecedenti un risultato negativo (non nell'ambito della gestione di un servizio d'interesse generale), in quelle che svolgono attività simili ad altre partecipate, verosimilmente nell'ambito del medesimo Comune od Area vasta;

-ancora, ai sensi dell'art. 4 comma 5, primo periodo, è fatto divieto alle società c.d. strumentali (di cui all'art. 4, comma 2, lett. d)), controllate da enti locali, di costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società; tuttavia, si ritengano compatibili con le nuove norme in materia di partecipazioni societarie quelle società c.d. holding, ovvero società controllate da enti locali, aventi quale oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali;

-ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. d) del nuovo testo unico, inoltre, parrebbe non sussistere più l'obbligo in capo alle società strumentali dell'oggetto sociale esclusivo e dunque l'impossibilità, *ex lege*, di svolgere contemporaneamente servizi strumentali e servizi pubblici;

CONSIDERATO altresì CHE

-per quel che riguarda nello specifico le società *in house* il d.lgs. 50/2016, parzialmente modificato ad opera del d.lgs. n. 56/2017, ha stabilito all'art. 5, comma 2, che *«un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore».*

RILEVATO CHE

-il gruppo di società facenti capo ad Unica servizi s.p.a. si poneva come estremamente complesso, e certamente connotato da una situazione peculiare, in particolare in considerazione degli aspetti di seguito esposti:

-la società Unica s.p.a., da un lato, gestiva direttamente una serie di servizi strumentali e dall'altro lato, deteneva il 70,56 % di Hidrogest s.p.a., così come l'82,34% di Linea Servizi s.r.l. ed affidava la gestione di servizi pubblici direttamente in favore delle medesime società controllate, pur in assenza di una partecipazione diretta di taluni enti affidanti il servizio stesso nella società "di secondo livello";

-la società Hidrogest s.p.a., partecipata oltre che da Unica s.p.a. – per la maggioranza delle quote e come esposto – dall'amministrazione provinciale e da ulteriori 6 amministrazioni comunali, svolge, *de facto*, l'attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci;

-la società Linea Servizi s.r.l., controllata da Unica s.p.a. ed altresì partecipata da due Comuni, si occupa della gestione di servizi strumentali, ma detiene altresì partecipazioni in ulteriori società;

RILEVATO, inoltre, CHE

-la complessiva organizzazione del gruppo societario presentava talune criticità che si è ritenuto dovessero essere risolte al fine di conformare l'intera struttura societaria al dettato normativo più recente, in particolare: la società capogruppo Unica servizi s.p.a. ad oggi deteneva partecipazioni, ma svolgeva altresì determinati servizi strumentali direttamente; nell'ambito del gruppo societario diverse società contemplavano all'interno dei propri statuti, con riguardo all'oggetto sociale, la stessa tipologia di servizi pubblici locali e detenevano, altresì, partecipazioni in ulteriori società;

-alla luce delle numerose e recenti previsioni normative in materia di società partecipate, non risultava più sostenibile il mantenimento dell'assetto societario in oggetto così come strutturato;

-è stato elaborato un progetto di globale riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo dapprima esaminato dal Consiglio di Sorveglianza della società Unica servizi s.p.a. e, di seguito, sottoposto all'attenzione dei rappresentanti degli Eni soci, nell'ipotesi ritenuta preferibile;

-l'Assemblea dei soci di Unica servizi s.p.a., in data 18 luglio 2017, ha approvato il suddetto piano di razionalizzazione;

-nella sostanza si è prevista la trasformazione della società Unica servizi s.p.a. in una *holding* “*pura*”, avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, mentre le società Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest s.p.a. sono state concepite quali società operative, *in house*, controllate da Unica s.p.a.;

-in seconda battuta, si è stabilito il trasferimento in capo alla *holding* Unica s.p.a. dell’intero sistema di partecipazioni societarie degli enti locali soci, ad oggi detenute anche dalle società operative controllate e, ancora, l’attribuzione alle controllate medesime dei servizi attualmente svolti direttamente da Unica servizi s.p.a.;

-il processo di razionalizzazione si è stabilito debba concludersi con la concreta strutturazione del gruppo societario dotando il medesimo di un’unica *multiutility*, o società operativa, a livello territoriale, controllata dalla *holding* Unica s.p.a., la quale coinciderà con l’attuale società Hidrogest s.p.a., eventualmente rinominata;

-l’operazione predetta determina una evidente razionalizzazione di tutte le ulteriori e presenti società eroganti servizi di interesse generale del gruppo, tra cui la stessa Linea Servizi s.r.l.;

-in conformità al piano di globale riorganizzazione esposto ed approvato gli statuti delle società operative, Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest s.p.a., sono stati già modificati, nel rispetto del termine di cui al d.lgs. n. 175/2016 per l’adeguamento statutario, al fine prioritario di evitare duplicazioni di servizi, con riferimento all’oggetto sociale, oltre che allo scopo di adeguare gli statuti stessi alle più recenti previsioni in materia di società *in house* di cui al d.lgs. n. 175/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 7, con particolare riguardo alle previsioni in materia di controllo analogo, strutture ed organi in grado di realizzarlo ed attività prevalente della società, almeno pari all’80%;

-con particolare riferimento ad **Unica s.p.a.**, si precisa come la medesima, all’esito del mutamento ed adeguamento dello statuto, risulti formalmente e di fatto, quale società *holding* volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni; tale attività si ritiene indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’ente e l’attività in questione è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell’ambito dell’art. 4, comma 5, secondo periodo, del t.u., d.lgs. n. 175/2016;

-non si pongono problemi riguardo alla medesima società con riferimento al casi di cui all’art. 20, comma 2 del d.l gs. n. 175/2016; si considera la partecipazione nella società in questione necessaria, soprattutto posta la strutturazione della medesima quale *holding* “*pura*”;

-lo statuto della società è stato recentemente modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate, rendendo di fatto la

stessa società priva di attività operative e unicamente deputata alla gestione delle partecipazioni societarie, nell'ottica della generale riorganizzazione del gruppo anzidetta;

-per la stessa società, quale *holding*, il requisito del fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lett.

d) debba essere esaminato avendo riguardo al bilancio consolidato ed assumendo le relative grandezze da esso;

-in relazione alla società in questione non sussistono dunque, per quanto esposto le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

-con particolare riferimento ad **Hidrogest s.p.a.**, si precisa come la società sia stata coinvolta nell'ambito di un contenzioso giudiziario inerente alla gestione del servizio idrico integrato, sfociato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5233 del 13.12.2016, la quale ha stabilito l'illegittimità della prosecuzione della gestione del servizio in essere ad opera di Hidrogest s.p.a., vista la riorganizzazione del servizio attuata dall'ATO secondo gli obiettivi del Codice Ambiente;

-di seguito la società ha pertanto instaurato una trattativa con il gestore d'ambito, Uniacque s.p.a., all'esito della quale è stato raggiunto un accordo che ad oggi, temporaneamente, legittima Hidrogest nella prosecuzione della suddetta gestione sino all'accordo, in esito alla fase di *due diligence*, circa il valore sociale e le tempistiche di cessione delle reti;

- Hidrogest s.p.a è, inoltre, coinvolta nel processo di globale riorganizzazione del gruppo societario e quale conseguenza immediata, andrà a svolgere ulteriori servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito; inoltre, la società diventerà verosimilmente l'unica *multiutility* del territorio, ne consegue che è interesse di questo ente mantenere la partecipazione nella suddetta società, oltre che utile, razionale ed efficiente affidare i servizi in questione alla medesima secondo il modello *in house* ad oggi impiegato;

-la gestione del servizio idrico resa da Hidrogest s.p.a. appare estremamente efficiente, in termini di convenienza economica e benefici per la comunità amministrata;

-si rende indispensabile mantenere la partecipazione nella società in questione ed attendere le ulteriori fasi di implementazione della riorganizzazione del gruppo societario cui fa parte la società, concretizzanti una importante modifica della medesima;

-in relazione alla società in questione non sussistono dunque, per quanto esposto le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016, soprattutto in ragione dell'attività di due diligence in corso, nell'ambito dell'accordo raggiunto con il gestore unico;

-con particolare riferimento a **Linea Servizi s.r.l.**, si precisa come la stessa svolga ad oggi una serie di servizi indispensabili per l'ente, in maniera efficiente e coerente con le esigenze del

territorio, in particolare svolgendo servizi di interesse generale si colloca nell'ambito delle partecipazioni consentite ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;

-lo statuto della società è stato recentemente modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate;

-con specifico riferimento all'art. 20 e necessità di razionalizzare società che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi si evidenzia come la stessa società sia coinvolta nella globale razionalizzazione di gruppo predetta, cosicché a breve la stessa sarà dismessa per attribuire la gestione dei servizi, secondo la modalità *in house*, all'unica *multiutility* del gruppo che si lascerà residuare, in ottica di piena efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; si ritiene dunque legittimo mantenere, seppur temporaneamente, in attesa della completa attuazione degli step riorganizzativi suddetti, la partecipazione nella medesima società;

-in relazione alla società in questione non sussistono, dunque, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

-la razionalizzazione in essere è stata predisposta ed avvitata proprio al fine di eliminare problematiche e conflitti con la normativa più recente in termini di duplicazione di società eroganti i medesimi servizi.

DATO ATTO che il Comune ha conferito in Anita S.r.l. la propria rete di distribuzione gas naturale e che quindi si ritiene di mantenere la partecipazione societaria al fine di garantire il controllo su una infrastruttura di carattere strategico per il territorio Comunale;

RITENUTO dunque CHE:

- le previsioni di cui alla normativa richiamata ed i necessari conseguenti adeguamenti richiesti alle società partecipate, sono stati concepiti quale occasione per predisporre una completa e globale riorganizzazione del gruppo societario in parola, il quale, ad ogni modo, doveva essere sistematizzato;
- si è già provveduto ad adeguare gli statuti medesimi alla normativa vigente;
- sono in corso gli ulteriori step riorganizzativi ed il procedimento di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero gruppo è in piena fase di sviluppo ed attuazione, coerentemente con la deliberazione dell'Assemblea dei soci di Unica servizi s.p.a. di approvazione della proposta di razionalizzazione del gruppo societario.

VALUTATO che per la società UNIACQUE spa vi è un obbligo normativo alla partecipazione in quanto individuato dall'ATO di Bergamo per la gestione del ciclo integrato delle acque;

TENUTO CONTO che per la partecipazione indiretta di INGEGNERIE TOSCANE srl è prevista la cessione a titolo oneroso;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014;

RITENUTO dunque che sussistono le condizioni normative ed economiche per il mantenimento delle partecipazioni nelle società:

- UNIACQUE SPA
- INGEGNERIE TOSCANE SRL partecipazione indiretta
- UNICA SERVIZI SPA
- HIDROGEST SPA partecipazione indiretta
- LINEA SERVIZI SRL partecipazione indiretta
- ANITA SRL;

Tutto quanto sopra visto, considerato, rilevato e ritenuto;

Con voti

Presenti nr.12

Assenti nr.1 (Cons. Pagnoncelli Claudia)

Votanti nr.8

Favorevoli nr.8

Astenuti nr. 4 (Cesaretto, Locatelli Nicola, Teani, Ghisleni Clara)

DELIBERA

1. Di approvare i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. Di mantenere, per le motivazioni sopra esposte le partecipazioni societarie nelle seguenti società:

- UNIACQUE SPA 0,32%
- INGEGNERIE TOSCANE SRL partecipazione indiretta
- UNICA SERVIZI SPA 4,59%
- HIDROGEST SPA partecipazione indiretta
- LINEA SERVIZI SRL partecipazione indiretta
- ANITA SRL 2,12%

4. Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

5. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

6. Di trasmettere il presente provvedimento, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e renderlo disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2016 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del medesimo T.U.;

7. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Dott.ssa Andreotti Mara

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Balzaretti Maria Vittoria

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. PAGNONCELLI PAOLA

IL Segretario Generale
PARADISO DOTT. FILIPPO

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 22-01-2020 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 22-01-2020

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

Copia conforme dell'atto firmato digitalmente, in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Suisio, 22-01-2020

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA